Numero registro generale 22/2024
Numero sezionale 4063/2025
Numero di raccolta generale 11817/2026
Data pubblicazione 29/04/2026

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto: Obbligazioni – Locazione finanziaria.

Luigi Alessandro SCARANO	Presidente
Roberto SIMONE	Consigliere
Pasqualina Anna Piera CONDELLO	Consigliera
Irene AMBROSI	Consigliera Rel.
Antonella PELLECCHIA	Consigliera

R.G.N. 22/2024

Cron.

CC – 17/10/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22/2024 R.G. proposto da

AAA **,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Curatella, come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 25, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Fasan e come da domicilio digitale;

- ricorrente -

contro

copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 22/2024
Numero sezionale 4063/2025
Numero di raccolta generale 11817/2026
Data pubblicazione 29/04/2026

BBB , società per azioni di diritto olandese, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Azzini, giusta procura in calce al controricorso, *ex lege* domiciliata come da domicilio digitale indicato;

- **controricorrente –**

nonché contro

CCC e DDD , in persona dei rappresentanti legali *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avv. Augusto Azzini, giuste procure in calce al controricorso, *ex lege* domiciliata come da domicilio digitale indicato;

- **controricorrenti –**

avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1491/2023 pubblicata il 5 ottobre 2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025 dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del settembre 2019, la società AAA (già AXAX) convenne in giudizio ai sensi dell'art.702-*bis* cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Torino le società BBB, CCC e DDD per ottenere la sospensione dell'obbligo di pagare i canoni di un contratto di *leasing*, concluso nel 2008 tra AXAX e BXBX, di cui BBB era stata cessionaria.

La società ricorrente evidenziò a tal fine come con lettera datata 4 luglio 2019, ricevuta in pari data dalla conduttrice, la società CCC , aveva comunicato di essersi resa cessionaria, con efficacia dal 1° luglio 2019, dei crediti derivanti dal suddetto contratto di leasing e che, a fronte di scissione interna, la società DXDX , poi denominata DDD , era divenuta titolare del contratto di *leasing* in oggetto, nonché proprietaria dell'immobile concesso in locazione finanziaria.

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 22/2024
Numero sezionale 4063/2025
Numero di raccolta generale 11817/2026
Data pubblicazione 29/04/2026

Con ordinanza in data 23 gennaio 2020 il Tribunale di Torino dichiarò la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Brescia, avanti al quale AAA riassunse la causa in data 25 gennaio 2020.

2.1. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia, la società attrice rappresentò che: - aveva concluso un contratto di *leasing* immobiliare per un valore di euro 650.000,00, della durata di 216 mesi (18 anni), articolati in un primo periodo di prelocazione comprensivo di un corrispettivo alla firma di euro 195.000,00 e canoni di euro 3.197,70 dalla conclusione del contratto alla consegna dell'immobile e un secondo periodo di effettiva locazione finanziaria, con canoni sempre pari a euro 3.197,70; - il corrispettivo per l'opzione di acquisto era stato pattuito in euro 195.000,00 e il corrispettivo globale della locazione finanziaria era stato stabilito in euro 880.765,50; - il tasso interno d'attualizzazione indicato nel contratto, pari a 6,758 per cento annui con capitalizzazione, non corrispondeva a quello effettivamente applicato a seguito di detta capitalizzazione, pari al 6,994%; - la società BBB avrebbe applicato una capitalizzazione anatocistica occulta sul prezzo di opzione finale, in quanto la AAA aveva versato nel corso del rapporto euro 592.597,39, quindi, il prezzo di opzione d'acquisto avrebbe dovuto essere pari a euro 57.802,61 e non, ai pattuiti euro 195.000,00; - la base di calcolo del totale degli interessi effettivamente dovuti avrebbe dovuto tener conto del prezzo di opzione epurato dall'asserito anatocismo; - sarebbe stato applicato su tale cifra un tasso *leasing* effettivo pari al 13,36%, superiore al tasso soglia usura applicabile *ratione temporis,* e tale tasso sarebbe stato non esplicitamente pattuito, quindi applicato in violazione delle norme di trasparenza bancaria; - nel contratto , BBB non aveva stabilito un singolo metodo di calcolo del tasso *leasing*, ma tre distinti metodi, con conseguente indeterminatezza del tasso effettivamente applicato; pertanto, domandò la sospensione dei pagamenti mensili

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 22/2024
Numero sezionale 4063/2025
Numero di raccolta generale 11817/2026
Data pubblicazione 29/04/2026

o del contratto di *leasing*, la rideterminazione dei rapporti di dare - avere tra le parti, gradatamente, senza l'applicazione di interessi, o con l'applicazione del tasso ex art.117 TUB, o ex art.1284 c.3 c.c.; in via istruttoria, domandò eseguirsi CTU e, salva spontanea esibizione, chiese fosse ordinata l'esibizione dei documenti relativi al *leasing* di ai sensi delll'art. 210 c.p.c..

Si costituirono CCC e DDD contestando la competenza territoriale del Tribunale di Brescia; eccepirono inoltre la prescrizione del rapporto per le prestazioni eseguite prima del 2.10.2019 e insistettero per l'integrale reiezione delle domande avversarie.

BBB si costituì, nella stessa data e con i medesimi difensori, insistendo per la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, a seguito della già menzionata scissione, il contratto era stato assegnato a CCC e DDD; insistette poi per il rigetto delle pretese attoree.

Esperita CTU contabile, il Tribunale con ordinanza ex art. 702-*bis* c.p.c. in data 23 giugno 2021, rigettò integralmente le domande e condannò la società ricorrente al pagamento spese del giudizio e di CTU.

2. La Corte d'appello di Brescia con la sentenza qui impugnata ha rigettato l'appello proposto da AAA avverso l'ordinanza ex art. 702-*ter* c.p.c. del 23 giugno 2021 del Tribunale.

Per quanto ancora qui di rilievo, la Corte d'appello ha escluso la sussistenza dei presupposti di applicabilità della sanzione prevista dall'art. 117, comma 7°, TUB; ha affermato, inoltre, che in ordine alla determinabilità del tasso doveva essere data rilevanza a quanto emerso dalla CTU e dalla perizia attorea (da cui emergeva che non sarebbero indicati tassi alternativi), rispetto ad una discrasia pratica tra il tasso dedotto e quello effettivo e ritenuto che l'eventuale applicazione da parte della società concedente di un tasso diverso da quello convenuto non integrasse le condizioni circostanziali previste

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 22/2024
Numero sezionale 4063/2025
Numero di raccolta generale 11817/2026
Data pubblicazione 29/04/2026

dall'art. 117, commi commi 4°, 6° e 8° TUB, presentando tale eventualità, un profilo di responsabilità esecutiva di natura contrattuale, non oggetto di domanda giudiziale. Ha altresì osservato che la società appellante non aveva dimostrato come il diverso ammontare del tasso fosse di per sé in grado di rendere non valutabile il costo dell'operazione, non potendo lamentare di avere adempiuto ad un contratto a condizioni difformi, non avendo neppure esercitato l'opzione finale. Sotto altro profilo, ha ritenuto che la Circolare n.229/2003 di Banca d'Italia, a fronte della diversa allocazione dei requisiti di forma dei contratti rispetto a quelli informativi precontrattuali, non avesse introdotto per il *leasing* ulteriori requisiti di forma-contenuto riconducibili al comma ottavo dell'art. 117 TUB, limitandosi ad assimilare, con riferimento al *leasing* finanziario, il tasso interno di attualizzazione al tasso di interesse attivo o passivo per i contratti bancari, rendendo perciò operante quanto previsto dai commi 4°, 6° e 8° dell'art. 117 TUB per le ipotesi ivi previste ed assoggettandolo a tale disciplina. Ha concluso con l'affermare che una errata indicazione del tasso leasing potrebbe al più costituire fonte di responsabilità civile ed, in ogni caso, nel giudizio si sarebbe persino trattato di un mero passaggio argomentativo e non di una specifica domanda attorea, con inammissibilità del gravame. Infine, la Corte Bresciana, nel rigettare l'impugnazione relativa all'importo del riscatto finale, ha ritenuto che al fine della verifica dell'usura, l'esclusione dal calcolo dell'attualizzazione/capitalizzazione dell'importo di riscatto finale effettuata dal CTU fosse corretta, affermando che tale attualizzazione non avrebbe avuto effetto sulla natura giuridica dell'opzione di acquisto finale, né sulla corrispondenza effettiva del tasso; di conseguenza, tale tesi (che sarebbe persino seguita da Banca d'Italia), portava, nella specie, ad un TAEG meno elevato, sostanzialmente equivalente al TEGM e non dissimile dal TIR indicato nel contratto.

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 22/2024
Numero sezionale 4063/2025
Numero di raccolta generale 11817/2026
Data pubblicazione 29/04/2026

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, la società AAA ha proposto ricorso per cassazione illustrato da quattro motivi. Hanno resistito con distinti atti di controricorso, da un lato, BBB e dall'altro CCC e DDD.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis,* comma, 1 c.p.c.

Le parti controricorrenti hanno depositato distinte e rispettive memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la "*Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art 360 n. 3) c.p.c. in relazione all'applicazione dell'art. 117 TUB al contratto di leasing riguardo alla determinabilità del tasso di interesse mediante l'individuazione dei dati presenti nel contratto (numero ed importo dei canoni di locazione e prelocazione, durata rapporto e periodicità dei canoni, nonché prezzo di opzione importo finanziato)*"; nello specifico, lamenta che nel contratto di *leasing de quo* il tasso di interesse è identificato dal Tasso Interno di Attualizzazione (TIA) che esprime l'equivalenza tra il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) ed il valore attuale dei canoni e del prezzo d'opzione d'acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti; tale tasso deve comprendere anche la componente periodale in caso di pagamento di rate mensili e deve essere effettivo; di conseguenza, l'esistenza di una formula prescritta da Banca d'Italia per la individuazione del tasso di interesse, quale tasso interno di attualizzazione volto a soddisfare l'equivalenza di cui sopra, non può essere determinabile attraverso un calcolo di componenti/elementi contrattuali calcolati «a ritroso» se -come nel caso di specie - non sono indicati la formula o i criteri di determinabilità, né le componenti di interesse incluse nell'opzione finale. In proposito, assume che nel contratto di *leasing* si sarebbe determinata una discrasia "(pacifica)"

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 22/2024
Numero sezionale 4063/2025
Numero di raccolta generale 11817/2026
Data pubblicazione 29/04/2026

tra quanto indicato nel contratto e il tasso effettivamente applicato, in assenza di criteri di calcolo esplicitati nel contratto.

A parere della ricorrente ciò determina, sotto il profilo della trasparenza bancaria, una incertezza sul tasso che è assimilabile alla mancata pattuizione dello stesso o comunque, ad una nullità dello stesso, a fronte della quale è applicabile la sanzione di ricalcolo dei tassi di cui all'art. 117, comma 7°, TUB.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la "*Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3) c.p.c. in relazione all'applicazione dell'art. 117 comma 8° Tub e Circolare Bankitalia 229/2003 al contratto di leasing riguardo alla discrasia in pejus per l'utilizzatore tra i tassi indicati nel contratto ed il tasso effettivamente applicato – Opacità del contratto. Contraddittorietà della motivazione ed applicazione della sanzione di cui all'art 117 TUB in caso di accertata discrasia; identificazione ed equiparazione del tasso leasing al tasso di interesse del mutuo";* sostiene in particolare che la discrasia *in pejus* per l'utilizzatore del tasso *leasing* tra quello effettivo e quello dichiarato nel contratto determina ai sensi della normativa Circ. 229/1999 -agg. 2003- di Banca d'Italia, una opacità contrattuale che equivale ad una mancata indicazione con applicazione alla fattispecie dell'art 117, comma 8°, TUB.

3. Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta la "*Falsa applicazione di legge ai sensi dell'art 360 n. 3) c.p.c. in relazione all'applicazione al contratto di leasing dell'art. 117 commi 4°, 6° e 7° TUB e Circolare Bankitalia 229/2003 in caso di difformità dei tassi - Illogicità della motivazione. Erroneità ed illogicità della motivazione d'appello e la falsa applicazione di legge sulla questione dell'applicabilità alla fattispecie dedotta del contratto di leasing, dell'art. 117, comma 7°, TUB, a fronte di accertata tra tasso effettivo e tasso dichiarato, con la relativa conseguenza di ricalcolo del tasso*

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 22/2024
Numero sezionale 4063/2025
Numero di raccolta generale 11817/2026
Data pubblicazione 29/04/2026

di interesse, non trattandosi di responsabilità precontrattuale o di esecuzione o extracontrattuale".

4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, la società ricorrente denuncia la "*Violazione e falsa applicazione di legge, contraddittorietà ed erroneità della motivazione ai sensi dell'art 360 n. 3) c.p.c. in relazione alla valutazione del prezzo di opzione ai fini del calcolo del tasso di interesse nonché dell'usura. Travisamento dei fatti e della CTU in punto rilevanza dell'attualizzazione/capitalizzazione del prezzo di opzione di riscatto ai fini del calcolo dell'usura, nonché ai fini della normativa sulla trasparenza bancaria. Falsa applicazione di legge in relazione alle conseguenze in caso di difformità o difetto di pattuizione degli interessi ivi contenuti*; osserva, in particolare, la società ricorrente che nel contratto di *leasing* l'opzione di riscatto finale, pur non costituendo un debito, deve essere considerata ai fini del calcolo del tasso di interesse e della verifica di usurarietà dello stesso, laddove contenga una componente di interessi non dichiarata nel contratto; inoltre gli interessi contenuti nell'importo di opzione finale e/o rilevati mediante un processo di attualizzazione o capitalizzazione di tale riscatto finale, devono essere computati al fine del calcolo dell'usura e del TIA nel contratto di *leasing*.

5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

5.1. Anzitutto, va evidenziato che la Corte d'appello bresciana, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che il tasso di interesse fosse determinabile sulla base degli elementi presenti nel contratto, identificati dal numero ed importo dei canoni di locazione e prelocazione, dalla durata del rapporto e dalla periodicità dei canoni, nonché dal prezzo di opzione e dell'importo finanziato, mediante un calcolo "a ritroso" degli stessi, affermando, sulla base della sentenza di questa Corte n. 12889/2021, che l'eventuale applicazione di un tasso diverso da quello convenuto non integrasse alcuna delle

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 22/2024
Numero sezionale 4063/2025
Numero di raccolta generale 11817/2026
Data pubblicazione 29/04/2026

condizioni circostanziali dell'art. 117 TUB, risultando la determinabilità del tasso in tale modo prevalere sulla eventuale discrasia tra il tasso dedotto nel contratto e quello effettivamente applicato.

Nello specifico, la Corte d'appello ha ritenuto che fosse possibile «come ritenuto già dal Tribunale, che il tasso *leasing* fosse comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà e che l'espressione "il tasso interno di attualizzazione [sia] un dato che si estrae a ritroso", utilizzata dal Giudice di prime cure, si riferisce precisamente alla sua determinabilità a partire dai dati (numero e importo dei canoni di locazione e prelocazione, durata del rapporto e periodicità dei canoni), indicati chiaramente in contratto e incontestati» e osservato che «pertanto, correttamente e condivisibilmente il Tribunale aveva dato rilevanza a tale possibilità e non alla mera discrasia tra tasso dedotto in contratto e tasso effettivo autonomamente calcolato dall'appellante», aggiungendo, poi, che «il fatto che fosse possibile determinare univocamente il tasso di attualizzazione effettivamente applicato è ulteriormente provato dal fatto che né il CTU né il perito di parte offrono calcolo alternativi di esso, che quindi resta determinato nel suo ammontare» (pag. 13 e 14 della sentenza impugnata).

5.2. Avendo la Corte d'appello fatto riferimento all'arresto di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, 13/05/2021 n. 12889), giova sottolineare che la citata decisione ha affermato, tra l'altro e in via generale, la necessità di considerare la funzione della trasparenza non più in senso meramente "bancaristico", orientato a introdurre il principio della concorrenza all'interno del settore bancario, né in quello di mero contenimento delle scelte irrazionali, bensì alla stregua di un valore che merita di essere in sé e per sé considerato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 22/2024
Numero sezionale 4063/2025
Numero di raccolta generale 11817/2026
Data pubblicazione 29/04/2026

contrattuali, tanto da imporre il sindacato *ex lege* del contenuto del contratto.

Con la stessa decisione si è precisato che in tema di «determinabilità del tasso di interesse» nei contratti di mutuo «affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 - contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine, occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione» e che «nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato *per relationem*, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla società di leasing».

Si chiarisce in proposito che tale possibilità si desume in via indiretta dall'art. 117 TUB — perché non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione *per relationem* alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca — oltre che dalla *ratio* della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati intende porre il

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 22/2024
Numero sezionale 4063/2025
Numero di raccolta generale 11817/2026
Data pubblicazione 29/04/2026

cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco.

Con tale arresto del 2021, quindi, si è posto in luce come «la determinabilità *per relationem* del tasso di leasing escluderebbe dunque l'irrogazione della sanzione sostitutiva *de qua*, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907); ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364)». (cfr. in proposito, Cass. Sez. 3, n. 12889/2021, cit.).

Tale indirizzo è stato ribadito da numerose pronunce di questa Corte, che hanno affermato come in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile *per relationem*, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la *ratio* della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata (Cass. Sez. 3, 15/11/2024 n. 29530; in senso conforme, Cass. Sez.

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 22/2024
Numero sezionale 4063/2025
Numero di raccolta generale 11817/2026
Data pubblicazione 29/04/2026

3, 17/10/2023 n. 28824; Cass. Sez. 3, n. 35110 del 2024; Cass. Sez. 3, 10/1/2025 n. 711).

5.3. Tanto richiamato, va osservato che la corte d'appello con la decisione impugnata non si è posta in linea con quanto affermato da questa Corte nei sopra richiamati arresti, posto che la possibilità di determinare il tasso leasing *per relationem,* ove l'indicazione numerica del tasso, può avvenire col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco, non può essere estesa ai casi (come quello di specie) ove i parametri contrattuali vengono unilateralmente determinati dalla società di *leasing* ed in assenza di criteri di calcolo esplicitati nel contratto e, addirittura, mediante il calcolo del tasso di attualizzazione estratto «*a ritroso*» (non venendo indicati: la formula, i criteri di determinabilità e le eventuali componenti di interesse incluse anche nell'opzione finale). Condivisibilmente, sul punto, parte ricorrente osserva che non si può ritenere compreso nel canone di normale diligenza dell'utilizzatore, quello di calcolare il tasso mediante la formula di Banca d'Italia o altre operazioni matematiche, neppure indicate o richiamate nel contratto.

5.4. La decisione in esame si rivela, inoltre, come denunciato dalla società odierna ricorrente, effettivamente apparente in relazione a quanto argomentato in ordine all'affermazione del Giudice di prime cure, secondo cui "l'errata indicazione del tasso *leasing* potrebbe al più costituire fonte di responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza"; in proposito, la Corte bresciana ha ritenuto che detta affermazione non costituirebbe una pronuncia su una domanda di parte attrice ma, al più, «un passaggio argomentativo», dichiarando inammissibile il gravame d'appello sul punto. Il passaggio riportato, oltre che effettivamente oscuro e incomprensibile, si pone anch'esso in violazione delle regole normative imposte dal canone della trasparenza bancaria e della

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 22/2024
Numero sezionale 4063/2025
Numero di raccolta generale 11817/2026
Data pubblicazione 29/04/2026

circolare n. 229/1999 - agg.2003 di Banca d'Italia, in quanto la accertata discrasia tra il tasso *leasing* effettivo e quello indicato nel contratto - non sanabile per *relationem* - comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 117 TUB essendo i criteri di determinazione non obiettivamente individuabili, in modo inequivoco.

Sul punto, ancora, la più volte citata pronuncia di questa Corte (12889/2021) ha avuto modo di rilevare che la «divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un *timing* di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione *infra* annuale" pone "il problema di opacità dell'operazione, non in grado di mettere l'utilizzatore nella condizione di conoscere l'effettivo costo dell'operazione posta in essere. L'utilizzatore avrebbe infatti formato la propria volontà sul tasso indicato nel contratto, ma non sarebbe stato oggetto di accordo che le rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali (Cass 21/03/2011 n. 6364). Si sarebbe posto, cioè un problema di trasparenza del contesto del *leasing*. Ciò non significa però che non avrebbe potuto applicarsi la sanzione sostitutiva come invece argomenta…" (Cfr. Cass. Civ. 12889/2021, cit. a pag. 9).

Proprio in relazione al *contesto* negoziale e di recente, è stato ribadito che il piano della trasparenza salvaguardia la sfera negoziale del cliente in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma, ove essi non possano essere obiettivamente determinati *per relationem* (Cass. Sez. 3, n. 711/2025 cit.).

6. Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, che in diversa

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 22/2024
Numero sezionale 4063/2025
Numero di raccolta generale 11817/2026
Data pubblicazione 29/04/2026

composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 ottobre 2025.

Il Presidente

Luigi Alessandro Scarano

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5